

CONFITARMA

Confederazione Italiana Armatori
Piazza SS. Apostoli, 66
00187 - Roma
Tel. 06/67481
Fax 06/69783730

FEDARLINEA

Associazione Italiana Armamento di Linea
Piazza G. Gioachino Belli, 2
00153 - Roma
Tel. 06/64563044
Fax 06/5816389

ASSORIMORCHIATORI

Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori
Via Bissolati, 54
00187 - Roma
Tel. 06/484883
Fax 06/48906524

FEDERIMORCHIATORI

Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori
Viale Europa, 331
00144 - Roma
Tel. 06/69200793
Fax 06/69380715

FILT/CGIL

Via G.B. Morgagni, 27
00161 - Roma
Tel. 06/440761
Fax 06/44076435

FIT/CISL

Via Antonio Musa, 4
00161 - Roma
Tel. 06/442861
Fax 06/4402991

UILTRASPORTI

Via del Policlinico, 131
00161 - Roma
Tel. 06/862671
Fax 06/86208396

Roma, 9 settembre 2016

**Spettabile
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi
all'Occupazione
Via Fornovo, 8
00192 - ROMA
Dott. Ugo MENZIANI**

**e p.c. Spettabile
INPS
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno
del Reddito
Via Ciro il Grande, 21
00144 - ROMA
Dott. Luca SABATINI**

**Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE.
Richiesta di variazione del tetto massimo relativo all'erogazione
delle prestazioni.**

Ringraziando codesta spettabile Direzione Generale per la disponibilità e i chiarimenti forniti con la lettera, di pari oggetto, prot. 16107 del 29 luglio 2016, le scriventi confermano la volontà di richiedere la modifica dell'art. 8, comma 3 del decreto interministeriale n. 90401 dell'8 giugno 2016, concernente il tetto massimo relativo all'erogazione delle prestazioni da parte del Fondo Solimare.


A tale riguardo, come da Vostre indicazioni, si trasmette in allegato alla presente l'accordo sindacale con il quale le scriventi organizzazioni sindacali e datoriali propongono di modificare la suddetta disposizione.

Si richiede, pertanto, a codesta rispettabile Direzione Generale di attivare l'iter amministrativo volto alla modifica del suddetto decreto interministeriale sulla base di quanto condiviso nell'accordo sindacale allegato.

Ferma restando la modifica prevista dall'accordo allegato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo decreto interministeriale, le scriventi accolgono favorevolmente l'interpretazione estensiva proposta dall'INPS e già adottata per altri fondi di solidarietà, in virtù della quale il vigente art. 8, comma 3 del suddetto decreto interministeriale sia applicato nel senso che le prestazioni sono determinate in misura non superiore all'ammontare complessivo dei contributi ordinari dovuti dall'impresa istante sino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda.

Restando in attesa di conoscere i futuri sviluppi sulla materia, ci è gradita l'occasione per porgere i nostri distinti saluti.

All.

CONFITARMA


FILT/CGIL


FEDARLINEA


FIT/CISL


ASSORIMORCHIATORI


UIL TRASPORTI


FEDERIMORCHIATORI




VERBALE DI ACCORDO

Addi 9 del mese di settembre dell'anno 2016 in Roma, si sono incontrate Confitarma, Fedarlinea, Assorimorchiatori, Federimorchiatori e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti.

Visto

- l'art. 8, comma 3 del decreto interministeriale 90401 dell'8 giugno 2015 istitutivo del Fondo Solimare il quale prevede che "l'onere a carico del Fondo per l'erogazione della prestazione ordinaria di cui all'art. 6, comma 1, è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa nel trimestre precedente";

considerato che

- la suddetta disposizione inficia, di fatto, l'effettiva possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo stesso (come ad esempio quelle precedentemente accantonate), oltre che il principio solidaristico che dovrebbe essere alla base dei Fondi di solidarietà bilaterali;
- detta disposizione non era stata prevista dall'accordo sindacale 24 marzo 2014 di costituzione del Fondo Solimare;

preso atto

- della lettera inviata dalla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 15767 del 25/07/2016 con la quale la citata Direzione Generale riferisce che, dalla relazione tecnica elaborata all'uopo dall'INPS, è possibile desumere che l'applicazione al Fondo Solimare dello stesso criterio di determinazione del tetto massimo stabilito per il Fondo di integrazione salariale non sembrerebbe compromettere la sostenibilità del Fondo nel medio periodo;
- della lettera inviata dalla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 16107 del 29/07/2016 con la quale la citata Direzione Generale evidenzia che una modifica del decreto interministeriale n. 90401 dell'8 giugno 2015 istitutivo del Fondo Solimare può essere effettuata solo a seguito di accordo collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative da depositarsi presso la citata Direzione Generale;

le parti convengono

- a) che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- b) di proporre la sostituzione dell'art. 8, comma 3 del decreto interministeriale n. 90401 dell'8 giugno 2015 istitutivo del Fondo Solimare con la seguente disposizione:

"L'onere a carico del Fondo per l'erogazione della prestazione di cui all'articolo 6, comma 1 è determinato in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro. In via transitoria, il predetto limite, calcolato in relazione


all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del medesimo datore di lavoro, è modificato come segue:

- nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016,
- dieci volte nell'anno 2017;
- otto volte nell'anno 2018;
- sette volte nell'anno 2019;
- sei volte nell'anno 2020;
- cinque volte nell'anno 2021."

c) che il presente accordo sindacale nazionale sarà depositato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini del recepimento dello stesso nel suddetto decreto interministeriale.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFIFARMA



FEDARLINEA



ASSORIMORCHIATORI



FEDERIMORCHIATORI



FILT-CGIL



FIT-CISL



UILTRASPORTI

